

AVVISO per l'accesso ai contributi per accoglienza diffusa nell'ambito 94° Adunata Nazionale Alpini per la realizzazione e gestione di aree temporanee per la sosta di caravan e camping.

Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Avviso sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e della rendicontazione per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 2, comma 14 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2022, n.22 (Legge di stabilità 2023), a favore dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione gestione di aree temporanee, da concordare con la Sezione A.N.A. di Udine, per la sosta di caravan e camping, dotate di idonei servizi igienico-sanitari, nell'ambito della 94° adunata degli Alpini in programma nel maggio 2023 a Udine.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 14 della legge regionale 22/2022 possono beneficiare i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che realizzano e gestiscono nel proprio territorio comunale, previo accordo con la Sezione A.N.A. di Udine, aree temporanee per la sosta di caravan e camping dotate di idonei servizi igienico-sanitari per l'accoglienza diffusa nell'ambito 94° Adunata degli Alpini.
2. I Comuni possono delegare a enti e associazioni senza scopo di lucro la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma 1.

Art. 3 - Risorse disponibili

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00 per l'anno 2023.

Art. 4 - Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative per la realizzazione e gestione aree temporanee per sosta caravan e camping:
 - a) lavori di adeguamento delle aree;
 - b) realizzazione di impianti, anche igienico-sanitari;
 - c) acquisto di attrezzature e impianti per la realizzazione delle aree;
 - d) noleggio di attrezzature e impianti per la realizzazione delle aree;
 - e) spese di gestione delle aree temporanee, con particolare riferimento a utenze elettriche ed idriche, spese di pulizia, spese di sorveglianza e per la raccolta dei rifiuti;
 - f) spese tecniche inerenti la realizzazione delle aree.
2. Il **contributo massimo è di euro 20.000** (ventimila) **per ogni area temporanea per sosta caravan e camping realizzata.**
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono trasmesse dalle amministrazioni comunali al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente mediante invio all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, redatte secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. **Ciascun Comune può presentare domande per più aree temporanee per sosta caravan e camping. La domanda di contributo per ciascuna area temporanea è trasmessa dal Comune con PEC separata.**

3. Le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, con le modalità di cui al comma 1, **dalle ore 12.00 del 6 febbraio 2023 e non oltre le ore 23.59 del giorno 28 febbraio 2023.**

4. Le domande si considerano validamente presentate se:

- sono inviate mediante la casella di PEC dell'amministrazione comunale richiedente il contributo;
- sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta.

5. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricezione di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

6. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa relativa alla realizzazione e gestione dell'area temporanea di accoglienza diffusa per sosta caravan e camping;
- b) quadro economico della spesa e cronoprogramma per la realizzazione delle aree temporanee;
- c) mappa che delimita l'area di accoglienza per sosta caravan e camping con indicazione delle dotazioni igienico-sanitarie;
- d) copia della nota di accordo con la Sezione A.N.A. di Udine, in qualità di struttura competente per territorio alla gestione dell'evento.

7. La domanda è **archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dall'avviso;
- b) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dall'Avviso e l'irregolarità non è sanabile;
- c) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- d) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 6 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- e) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

8. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 6 - Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di quindici giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 7 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 16 della legge regionale 22/2022, i contributi sono concessi tramite procedura a sportello di cui all'articolo 36, commi 2 e 4 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio competente verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 6.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 3 dell'articolo 5 per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per area realizzata e la data entro la quale il beneficiario deve presentare la rendicontazione ai sensi dell'articolo 8. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente.
5. Copia del decreto di concessione è trasmesso ai soggetti beneficiari.

art. 8 Rendicontazione della spesa e liquidazione del contributo

1. L'amministrazione comunale beneficiaria presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 corredata da:

- una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata;
- un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite, con indicazione della quota del contributo trasferita a ciascuno degli enti e associazioni senza scopo di lucro cui è stata delegata la realizzazione dell'area temporanea;
- nel caso di lavori, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa inizialmente preventivate, nel limite della concessione del contributo per ciascuna tipologia di spesa (spesa corrente o spesa di investimento), fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

5. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

6. Si ricorda in particolare che:

- le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo. Sono ammissibili tutte le spese sostenute entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa;
- le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa e regolarmente quietanzate;

7. Il contributo è erogato in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.

2. È consentita **l'erogazione in via anticipata del contributo, su richiesta dell'amministrazione comunale beneficiaria, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso.**